



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. 538 del 07 novembre 2016 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 144 del 02 Novembre 2016

OGGETTO: Conferimento incarico legale al prof. avv. Alfredo CONTIERI, con studio in Napoli (NA), Via R. De Cesare, n. 7 (domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 16 presso lo Studio avv.ti Napolitano e De Cilla), per presentazione appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina nr. 544/16 del 23/06/2016, società COGET snc.

Provvedimento.

L'Anno Duemilasedici il giorno Due mese di Novembre alle ore 13,00 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto RAIÒ, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del 04/10/2016, ha convocato il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- VISTA la sentenza nr. 544/16 del 23/06/2016 del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, notificata al difensore e procuratore costituito dell’Ente avv. Francesco SCITTARELLI in data 21/09/2016, fatta pervenire all’Ente in data 12/10/2016 prot. nr. 6775, dal medesimo difensore dell’Ente, con la quale pronunciandosi sul ricorso nr. 734/2015 REG. RIC. presentato dalla società COGET s.n.c. con sede in San Giorgio a Liri (FR) contro il Comune di Pignataro Interamna (FR) in persona del Sindaco protempore, per l’annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento di cui alla nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pignataro Interamna prot. 6595 del 18 settembre 2015, ricevuta il 23 settembre 2015 successivo recante il rigetto della domanda di permesso di costruire presentato dalla società COGET S.n.c. in data 20 luglio 2006 per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale su un’area sita alla Via Vecchia Ausonia del territorio comunale;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;

ha accolto il ricorso di cui sopra, ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni ed ha compensato le spese;

- RILEVATA la contestabilità della sentenza, come evidenziata nella relazione richiesta al difensore dell’Ente avv. Francesco SCITTARELLI e fatta pervenire in data 27/10/2016 al prot. n. 7203, a firma congiunta, dallo stesso difensore e dal titolare dello studio, prof. avv. Alfredo CONTIERI;

- RITENUTO, pertanto, di dover appellare dinanzi al Consiglio di Stato la suddetta sentenza, in considerazione della contestabilità della sentenza, come evidenziata nella relazione richiesta al difensore;

- RITENUTO, comunque, di dover resistere in giudizio, anche al fine di acclarare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale in carica;

- RILEVATO che la difesa dell’Ente, per la peculiarità della materia in questione, va affidata ad un legale di provata esperienza, specializzato nella materia ed abilitato alla giurisdizione superiore;

- CHE, il prof. avv. Alfredo CONTIERI, con studio in Napoli (NA) alla Via R. De Cesare, n. 7, possiede tutti i requisiti di esperienza e di specializzazione per l’affidamento dell’incarico *de quo*, essendo titolare dello Studio ove collabora il precedente difensore di primo grado e, quindi, già a conoscenza della vicenda;

- DATO ATTO, altresì, che trattasi di incarico di patrocinio/difesa legale dell’Ente, limitato all’espletamento del singolo incarico conferito, quindi non riconducibile all’allegato IX, “Servizi legali”, con riferimento all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- CHE, inoltre, l’affidamento in parola riveste evidenti ragioni di estrema urgenza, derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione, per cui risulta applicabile l’art. 63, comma 2, lett. c) del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- DATO ATTO, infine, che con deliberazione di C.C. nr. 13 del 20/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2016-2018, sui quali al capitolo 10150, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

- VISTO l’art. 6, comma 4, del vigente Regolamento comunale per il servizio di economato, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 13 del 25/05/2006 che recita: “*Con deliberazione di giunta comunale possono essere autorizzate le anticipazioni per esigenze straordinarie da determinare volta per volta con indicazione delle modalità di rendicontazione da effettuarsi da parte del responsabile del servizio;*”

- TUTTO ciò premesso e considerato;

- RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di dare atto che è interesse pubblico attuale nominare idoneo professionista per la presentazione di appello avverso la sentenza nr. 544/16 del 23/06/2016 del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, notificata al difensore e procuratore costituito dell’Ente avv. Francesco SCITTARELLI in data 21/09/2016, fatta pervenire all’Ente in data 12/10/2016 prot. nr. 6775, dal medesimo difensore dell’Ente, con la quale pronunciandosi sul ricorso nr. 734/2015 REG. RIC. presentato dalla società COGET s.n.c. con sede in San Giorgio a Liri (FR) contro il Comune di Pignataro Interamna (FR) in persona del Sindaco protempore, per l’annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento di cui alla nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pignataro Interamna prot. 6595 del 18 settembre 2015, ricevuta il 23 settembre 2015 successivo recante il rigetto della domanda di permesso di costruire presentato dalla società COGET S.n.c. in data 20 luglio 2006 per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale su un’area sita alla Via Vecchia Ausonia del territorio comunale;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;

ha accolto il ricorso di cui sopra, ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni ed ha compensato le spese;

3) Di dare mandato al Commissario Prefettizio, dott. Ernesto RAIO, di stare in giudizio quale legale rappresentante dell'Ente, rilasciando al prof. avv. Alfredo CONTIERI, con studio in Napoli (NA), Via R. De Cesare, n. 7 (domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 16 presso lo Studio avv.ti Napolitano e De Cilla), idonea procura alle liti, con elezione di domicilio presso lo studio, di cui sopra, o, occorrendo, presso altro diverso, affinché rappresenti e difenda il Comune di Pignataro Interamna, con i più ampi poteri, comprensivi, se del caso, anche della possibilità di eccepire la carenza di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito e di introdurre ricorsi incidentali e/o di chiamare in giudizio terzi e/o controinteressati, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di esigere e quietanzare;

4) Di dare atto che la necessità di dover presentare l'appello discende dalla contestabilità della sentenza, come evidenziata nella relazione richiesta al difensore dell'Ente avv. Francesco SCITTARELLI e fatta pervenire in data 27/10/2016 al prot. n. 7203, a firma congiunta, dallo stesso difensore e dal titolare dello studio, prof. avv. Alfredo CONTIERI;

5) Di dare atto che:

- la spesa, per onorari ed accessori, da corrispondere al professionista incaricato, dovrà essere conforme al D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (G.U. n. 77 del 02 aprile 2014), tener conto che l'incarico è relativo soltanto a quanto, riportato nel suo contenuto, al precedente punto 3) del presente dispositivo, essere liquidata, dietro presentazione di regolare parcella;

- essa viene determinata in €. 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, per complessivi €. 3.172,00, oltre, ancora, €. 975,00 per contributo unificato, e trova copertura sul capitolo 10150, del bilancio esercizio 2016, come da preventivo del 28/10/2016, acclarato al prot. n. 7301 del 31/10/2016;

- in caso di vittoria, con rimborso delle spese di lite, vi sarà compensazione, in tutto o in parte, con la suddetta spesa presunta, anticipata o meno;

6) Di dare atto che i Responsabili dei servizi interessati potranno in essere gli ulteriori conseguenti adempimenti, demandando, altresì, al Responsabile del servizio finanziario l'adozione del formale impegno di spesa, anche in acconto, ed atti conseguenti, e che si provvederà ad adottare i successivi impegni, in relazione all'andamento della controversia in atto;

7) Di autorizzare, altresì, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento comunale per il servizio di economato, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 13 del 25/05/2006, l'economista comunale sig.ra D'ALESSANDRO Giustina, ad effettuare una spesa non superiore ad €. 975,00, da prelevarsi secondo le effettive necessità, per provvedere al pagamento del contributo unificato ed altre tasse, imposte e spese relative all'iscrizione al ruolo e notifica del procedimento in questione, dando atto che l'economista provvederà a rendicontare, a termine dell'esercizio finanziario, alla Giunta Comunale la somma effettivamente spesa, per le finalità per cui è autorizzata;

8) Di comunicare la presente al professionista interessato;

9) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l'affidamento alla sottoscrizione di una copia di questa deliberazione da parte dell'incaricata, da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa, sicché l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

10) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento sostituito
F.to: Maria Assunta Risi

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 07 novembre 2016, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 07 novembre 2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 07 novembre 2016.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

